



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REDATTA DALLA COMMISSIONE IN DATA 18 MARZO 2005

TITOLO I COSTITUZIONE -SEDE -SCOPI E FINALITA'

Art. 1 COSTITUZIONE - SEDE

La sede legale è in Roma, Via Cola di Rienzo, 111.

L'eventuale spostamento della sede legale, all'interno della città di Roma, sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 SCOPI

Per il perseguimento degli scopi Associativi si potrà

- a) stabilire, mediante propri rappresentanti, collegamenti con altre Associazioni di Amministratori Immobiliari operanti in ambito comunitario e mondiale;
- b) istituire speciali elenchi per giovani amministratori e praticanti;
- c) curare in proprio od attraverso terzi, pubblicazioni anche periodiche o notiziari;
- d) promuovere la costituzione di una cassa nazionale di previdenza per amministratori di immobili o stipulare accordi con istituti già esistenti.
- e) costituire un fondo di garanzia fidejussoria e stipulare copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale degli amministratori, a tutela della clientela e della immagine della categoria.
- f) promuovere l'aggiornamento professionale, mediante idonee istituzioni scientifiche e costanti informazioni ai propri associati.
- g) promuovere l'avviamento e la formazione dei dipendenti dei propri associati e dei condomini..
- h) promuovere e/o partecipare alla gestione di organismi didattici anche a livello universitario;
- i) promuovere l'istituzione di corsi per l'avviamento alla professione.

TITOLO II ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

Art. 3-ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta con domanda scritta su modulo unico nazionale alla Sede Provinciale nella quale il socio intende essere iscritto.

In elenco speciale, senza diritto di voto, possono essere iscritte società o studi associati costituiti per l'esercizio della professione, purché i soci che al loro interno esplicano l'attività di amministratore immobiliare siano iscritti all'associazione.

La quota di iscrizione e la quota associativa annuale sarà stabilita dal consiglio nazionale.

Il requisito del diploma di scuola media superiore può essere eccezionalmente surrogato, su proposta della sede provinciale e a discrezione della Giunta Nazionale, dalla dimostrazione di aver esercitato professionalmente l'attività di amministratore condominiale e immobiliare.

Art.3.1 - ELENCO SOCI PRINCIPIANTI

Coloro che iniziano l'attività o che si stanno avviando alla professione possono essere iscritti nell'elenco Soci Principianti, ove dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e dell'art. 3 dello Statuto.

L'iscrizione in tale elenco è consentita fino a che la attività non divenga continuativa e professionale, e non può comunque durare più di tre anni.

Essa comporta la riduzione del 50% della quota associativa.

Il Presidente Provinciale vigila in merito alla continuità dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

Art 3.2 - ELENCO DEI SOCI ONORARI

La Segreteria Nazionale dovrà tenere apposito elenco dei soci onorari nominati nelle singole provinciali.

I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi associativi e non hanno diritto di voto.

Art 3.3 - ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE



L'iscrizione all'ANACI è incompatibile, con l'appartenenza ad altre associazioni di amministratori di condomini ed immobili o in generale di organismi che, anche seppure parzialmente, perseguono gli stessi scopi dell'ANACI.

Per "altra associazione" deve intendersi qualsiasi forma di aggregazione collettiva tra amministratori, compresi elenchi di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli presso i Comuni, le Regioni, le Camere di Commercio e i Tribunali.

Le domande di iscrizione devono essere inoltrate utilizzando l'apposito modulo nazionale, reperibile presso le Sedi Provinciali.

L'aspirante associato deve essere esaminato da una Commissione tecnico-giuridica composta in misura prevalente da docenti dei Corsi di Formazione.

Spetta al Consiglio Provinciale la nomina della commissione esaminatrice ed il Presidente Regionale ha diritto ad assistere alle sessioni di esame o di inviare un proprio delegato.

Il Presidente Provinciale deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti disposizioni ai fini della iscrizione dei nuovi associati, ne certifica l'ammissione sia sul modulo di richiesta che sulla scheda individuale da inviarsi entro dieci giorni alla Segreteria Nazionale unitamente alla quota di iscrizione ed al contributo associativo.

In caso di mancata ammissione da parte del Presidente Provinciale, l'aspirante socio può inoltrare appello al Collegio Regionale dei Probiviri.

Il numero di matricola deve essere rilasciato dalla Segreteria Nazionale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente Provinciale.

Art. 3.4 - OBBLIGHI E DOVERI

L'associato è tenuto ad osservare le deliberazioni dei competenti organi associativi e, nel caso di attività svolta in luogo diverso a quello di iscrizione, deve fare riferimento alle deliberazioni del Consiglio Provinciale ove sta operando.

Art. 4- CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il mancato versamento del contributo associativo entro i termini previsti dall'art. 4 dello Statuto comporta la perdita della qualità di associato e di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza alla Associazione. Dopo il 31 marzo la riammissione all'Associazione avviene in modo automatico con il versamento del contributo associativo annuale oltre alla quota di iscrizione a titolo di sanzione.

Coloro che non avranno regolarizzato la propria posizione entro il 31 dicembre, potranno essere riammessi negli anni successivi con il pagamento dei contributi delle annualità pregresse oltre chiaramente alla quota di iscrizione.

I dirigenti dell'Associazione che non provvedono al pagamento della propria quota entro il 31 marzo decadono comunque dalla carica e l'eventuale regolarizzazione della posizione economica non è titolo per la riammissione nella stessa.

Il Tesoriere Provinciale deve trasmettere alla Tesoreria Nazionale ed a quella Regionale i contributi associativi pervenuti entro trenta giorni dalla data del loro versamento allegandovi inoltre l'elenco degli associati ai quali le quote medesime si riferiscono.

I Presidenti Provinciali e Regionali hanno rispettivamente l'incarico di sovrintendere al puntuale assolvimento degli adempimenti previsti del precedente comma., rispondendone al Presidente dell'organismo direttamente superiore.

La violazione di tali obblighi comporterà la sospensione dei rispettivi Tesorieri e la censura dei Presidenti.

Art. 5- PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La perdita della qualità di associato comporta l'obbligo di restituzione dell'attestato di iscrizione e del timbro che sono e restano di proprietà dell'Associazione.

I Presidenti Provinciali devono attivarsi per tale restituzione in particolare nei confronti di coloro che continuano nell'attività.



ORGANIZZAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE : CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Salvo diverse indicazioni gli Organi Collegiali sono convocati dai loro Presidenti mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere spedita tramite raccomandata, fax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 7- CARICHE ASSOCIATIVE: ADEMPIMENTI

I nominativi degli eletti alle cariche associative ed ai Consigli Regionali e Provinciali devono essere comunicati alla Presidenza Nazionale entro venti giorni dalla loro elezione.

Il Segretario Nazionale provvede a darne informazione al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 8 - CARICHE ASSOCIATIVE: COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

E' esclusa ogni determinazione di compenso ai dirigenti effettuata a posteriori.

Il rimborso delle spese sostenute dai Dirigenti o dai Soci è ammesso purché si tratti di attività che siano contemplate dallo Statuto o che siano state richieste dai competenti Organi.

La Giunta Nazionale determina i criteri per la liquidazione dei rimborsi delle spese.

Art. 9- CARICHE ASSOCIATIVE : INCOMPATIBILITA'

Gli associati, che ricoprono cariche a qualsiasi livello nelle associazioni della proprietà, non possono ricoprire cariche all'interno dell' associazione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nel momento in cui riceve dal Segretario Nazionale la comunicazione delle nomine, ha il compito di controllo in merito ad eventuali casi di incompatibilità.

Art. 10- CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI - ESPULSIONE - REVOCA - DECESSO

I Vicari che assumono le funzioni ad interim del presidente debbono provvedere entro 30 giorni agli atti necessari per le nuove nomine. In caso di dimissioni e/o impedimento permanente delle altre cariche i responsabili degli organi di competenza devono attivarsi per le nuove nomine entro gli stessi termini. L'espulsione dalla Associazione o il venire meno della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza dalle cariche.

1) Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, può richiedere la convocazione di congresso straordinario per l'eventuale revoca delle cariche di competenza congressuale e per le relative nuove nomine.

2) Gli organi collegiali, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, possono revocare le cariche di propria competenza e provvedere alle nuove nomine.

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Rinvio allo statuto

Art. 12- ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI REGIONALI

Rinvio allo statuto

Art. 13- ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PROVINCIALI

Rimangono in essere le Sedi Comunali ed Intercomunali costituite prima del 31 marzo 1996, ed avranno le medesime rappresentanze organizzative delle Sedi Provinciali.

Lo scioglimento e la confluenza nella Sede Provinciale potranno essere deliberate con la maggioranza degli iscritti della Sede Comunale ed Intercomunale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 14- CONGRESSO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

I delegati al Congresso vengono eletti nelle rispettive Assemblee Provinciali in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 20.

Gli eventuali resti verranno conteggiati nell'ambito di ciascuna Regione e i Delegati risultanti dal loro calcolo verranno distribuiti tra le Sedi Provinciali, in ragione della entità dei rispettivi resti.

Si intendono associati agli effetti congressuali e agli effetti delle assemblee per la nomina dei delegati, gli iscritti in regola con i versamenti delle quote stabilite dal Consiglio Nazionale e trasmessi alla Tesoreria Nazionale entro la data del 30 aprile e per i nuovi iscritti le cui quote siano state inviate entro il 31 dicembre e sempre riferite all'anno precedente la data in cui viene spedita la convocazione per il Congresso.

Art. 15 - CONGRESSO NAZIONALE: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso spedito per raccomandata ai suoi componenti almeno trenta giorni prima dalla data fissata.

L'avviso dovrà contenere l'elenco degli argomenti che potranno essere messi in discussione. La comunicazione agli associati potrà essere effettuata mediante la pubblicazione sulla Rivista Nazionale e la contestuale pubblicazione sul sito internet della sede nazionale.

Nel caso l'informazione venga trasmessa tramite la Rivista questa dovrà essere posta in distribuzione almeno sessanta giorni prima la data del Congresso.

Per il Congresso Ordinario i Presidenti Provinciali dovranno indire le assemblee dei Consigli Provinciali per il rinnovo degli organi provinciali in modo che entro il 15 febbraio ne venga trasmessa comunicazione ai rispettivi Presidenti Regionali ed al Segretario Nazionale.

I Presidenti Regionali dovranno convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo degli Organi Regionali e per l'elezione dei Consiglieri Nazionali in modo che entro il 15 marzo ne venga trasmessa comunicazione al Segretario Nazionale.

Decorsi inutilmente tali termini, i Presidenti degli Organi superiori o loro delegati dovranno attivarsi per le nomine di cui sopra entro i successivi 10 giorni.

Art. 16- CONGRESSO NAZIONALE: COSTITUZIONE, LAVORI PREPARATORI

La Verifica Poteri è effettuata da apposita commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale.

E' presieduta dal Segretario Nazionale e in sua assenza dal Tesoriere Nazionale.

Trenta giorni prima della data fissata per il Congresso il Tesoriere Nazionale deve inviare alla Commissione l'elenco degli Associati in regola con il pagamento delle quote ed il Segretario Nazionale deve inviare l'elenco dei componenti elettivi e di diritto distinti per Provincia e per Regione. All'inizio del Congresso; la Commissione verifica la partecipazione dei congressisti e determina per iscritto i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 17- CONGRESSO NAZIONALE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VOTAZIONI

Gli scrutatori, nominati dal Congresso, potranno chiedere la collaborazione di altri congressisti.

Il Congressista, portatore di deleghe, non può trasferirle ad altri per tutta la durata del Congresso, ma, in caso di allontanamento anche temporaneo, può rilasciare la propria delega ad altro Congressista avente diritto al voto.

Il Presidente del Congresso, sentita l'Assemblea, stabilisce, per ogni delibera, se il voto debba essere espresso in modo segreto o palese, ed in tal caso per alzata di mano o per appello nominale.

Il verbale dei lavori della Commissione verifica poteri e quello del Congresso devono essere trasmessi in copia al Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri.

Art. 18- CONGRESSO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI

Per le elezioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere, se dopo la seconda votazione non viene raggiunto il quorum necessario, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi.

Art. 19- CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE



Il consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, fax o e-mail almeno venti giorni prima della data fissata.

E' demandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze. Ogni consigliere può essere portatore di tre deleghe.

Il consiglio nazionale deve essere convocato almeno due volte all'anno,

Art. 20- CONSIGLIO NAZIONALE :ATTRIBUZIONI

Si rimanda allo Statuto.

Art. 21 - CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI - DECADENZA

Si rimanda allo Statuto.

Art. 22— PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Il Presidente, per gli atti associativi, può delegare oltre il Vicario ed i Vice Presidenti, altri componenti la Giunta.

Per casi particolari può delegare qualsiasi associato.

Può decretare il commissariamento di Sedi Regionali, Provinciali od Intercomunali per un periodo da tre mesi ad un massimo di dodici.

Rientra nel suo potere propone alla Giunta l'istituzione e la composizione di specifiche commissioni di lavoro, definendone i termini, gli ambiti ed i compiti.

Può convocare direttamente le assemblee regionali, provinciali ed intercomunali eventualmente delegando all'uopo un membro della Giunta o del Consiglio dei Presidenti Regionali.

Art.23 - PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI

La nomina congressuale per acclamazione deve essere intesa nel senso che nessuno dissenta.

Art.24 - SEGRETARIO NAZIONALE

Trasmette, unitamente alla convocazione del Consiglio, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del consiglio dei Presidenti Regionali avvalendosi anche di collaboratori esterni.

Acquisisce dalle Sedi Provinciali e Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la sede nazionale.

Vigila sulle convocazioni dei Consigli Regionali e delle Assemblee provinciali ed acquisisce i verbali relativi riferendone al Presidente Nazionale.

Può delegare alcuni suoi compiti ad associato di fiducia sentita la giunta nazionale

Art. 25- TESORIERE NAZIONALE

In occasione di approvazione di spese da parte della Giunta D del Consiglio Nazionale, deve attestare la disponibilità dei singoli capitoli di spesa detratte le somme già impegnate.

Trimestralmente invia ai Componenti la Giunta la situazione finanziaria dell'esercizio.

Entro il 31 maggio deve trasmettere al Segretario Nazionale i nominativi dei soci che risultano morosi.

Art. 26- GIUNTA NAZIONALE

Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere Nazionale prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale

Discute le relazioni trimestrali del Segretario e del Tesoriere sull'andamento dell'Associazione. Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto:

a) il Direttore Responsabile della Rivista;

b) il Direttore del Centro Studi;

c) l'eventuale delegato del presidente per i rapporti con le Associazioni ed Istituzioni estere; d) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato.



Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta stessa.
Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 60 giorni, mese di agosto escluso, e deve essere predisposto un calendario annuale.
La maggioranza dei suoi componenti può richiedere la sua convocazione al Presidente, che dovrà provvedervi entro 15 giorni.
La Giunta, in caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi resisi disponibili tra i capitoli di spesa. e dovrà darne informazione alla prima riunione del Consiglio Nazionale.
L'avviso di convocazione ai componenti di Giunta deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di risultato in parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Il verbale di Giunta deve essere redatto a cura del Segretario Nazionale o di un addetto della Segreteria e deve essere inviato a tutti i suoi Componenti.
Entro 15 giorni, una sintesi del verbale deve essere pubblicato sul sito Web dell'Associazione (zona riservata ai soci).

Art. 27- CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

Verifica l'attuazione, in campo Regionale, degli indirizzi politici approvati dal Congresso Nazionale.
Sottopone al Consiglio Nazionale eventuali proposte sugli indirizzi politici associativi emersi in campo Provinciale e Regionale.

Art. 28- COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: ATTRIBUZIONI

La convocazione del Collegio può avvenire anche mediante raccomandata, fax od e-mail etc. con preavviso di almeno giorni 10 (dieci).
Viene convocato dal Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla nomina dei suoi membri per eleggere il suo Presidente ed il vice presidente.
Tutte le successive convocazioni saranno a cura del Presidente del Collegio o in caso di suo impedimento a cura del vice presidente nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia qualora non vi si provveda la convocazione verrà formalizzata dal presidente nazionale.
Si deve comunque riunire almeno tre volte all'anno.
La competenza in tema delle incompatibilità di cui all'art. 9 dello Statuto è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili.
E' Giudice d'appello per le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri. La sua giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell'art. 806 c.p.c.
Le istanze dirette al Collegio devono pervenire al Segretario Nazionale che ha l'obbligo di trasmetterle entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione a tutti i membri del Collegio e per conoscenza al Presidente Nazionale
Il Presidente del Collegio, nel convocare le parti interessate, concede loro i termini per il deposito delle difese e dei documenti.
Le decisioni del Collegio devono essere immediatamente trasmesse al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale, che ne devono curare l'esecuzione.
Il Collegio nomina al suo interno il Procuratore Istruttore e ne stabilisce le funzioni.
I componenti non iscritti all'associazione dovranno essere esperti nel settore giuridico.
In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene temporaneamente sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 (trenta) giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente.
In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
Tre assenze comportano la decadenza dalla carica e la conseguente sostituzione con il primo dei non eletti.
Il Collegio può dotarsi di proprio regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza dei suoi componenti al fine di organizzare la propria attività.
Tale Regolamento deve essere inviato al Presidente Nazionale.
Il Collegio ha, oltre agli altri compiti, la prerogativa di interpretare lo Statuto, il Regolamento di attuazione ed il Codice Deontologico.
Le decisioni possono essere pubblicate sulla rivista, omettendo i riferimenti alle persone, salvo i casi di sanzioni disciplinari.



Art. 29- COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate.

Deve essere redatto verbale delle sue riunioni, da inviarsi ai componenti la Giunta nel quale deve essere evidenziata la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l'effettivo impiego delle risorse economiche dell'Associazione.

Il verbale della riunione di valutazione del consuntivo annuale deve essere allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale.

Art. 30- CENTRO STUDI NAZIONALE

Il Centro Studi Nazionale nel perseguire le direttive politiche associative, collabora con il Presidente, la Giunta, il Consiglio Nazionale ed il Direttore Responsabile della Rivista, legittimati a richiederne pareri ed a curare la diffusione dei suoi elaborati.

Fornisce ai Centri Studi locali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.

Coordina le attività scientifiche a livello locale.

Il Centro Studi non ha autonomia economica e le spese ad esso necessarie, nonché gli eventuali compensi per i collaboratori, vengono direttamente erogati dal Tesoriere Nazionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore ed approvato dalla Giunta Nazionale, con relativa relazione sulle attività da realizzare.

La Rivista Nazionale ed il sito Internet Nazionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.

Le personalità esterne alle quali il Centro Studi può fare riferimento devono vantare pubblicazioni od espletare attività didattiche o accademiche nel campo scientifico condominiale.

Il Centro Studi potrà redigere regolamento interno per l'espletamento della sua attività che dovrà essere trasmesso alla Giunta.

Art. 31 - RIVISTA NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, quale Direttore Editoriale, in collaborazione con il Direttore Responsabile, può elaborare regolamento interno che dovrà essere trasmesso alla Giunta.

Il Direttore Responsabile, entro 30 giorni dalla sua nomina, deve comunicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei Componenti il Comitato di Redazione.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Art. 32- SEDI REGIONALI

Le Sedi Regionali possono costituire strutture esterne idonee a sviluppare attività anche economiche e/o organizzative finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.

A tal fine dovrà essere rilasciato apposito nulla osta da parte della Giunta Nazionale, previa verifica della conformità degli scopi della struttura esterna, con i compiti istituzionali e gli orientamenti dell'Associazione.

In ogni caso dovrà essere sollevata da ogni responsabilità l'ANACI Nazionale.

Art. 33-CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE

La prima riunione del Consiglio Regionale deve essere convocata dal Presidente Regionale uscente.

In tale riunioni devono essere espletate le elezioni per le cariche istituzionali della regione.

In caso di dimissioni, espulsione, revoca o impedimento permanente, il sostituto del Consigliere Regionale viene nominato dal rispettivo Consiglio Provinciale.

Nell'impossibilità del presidente e del vice presidente regionali di convocare e presiedere il Consiglio Regionale spetta al consigliere anziano sostituirli, in caso di inadempienza provvederà il presidente nazionale o ad un suo delegato

Art. 33/1 - CONSIGLIO REGIONALE: VOTAZIONI



Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza degli aventi diritto.
Le delibere vengono assunte con la maggioranza degli intervenuti.
Il Presidente Regionale stabilisce le modalità di ogni votazione: palese o segreta.
Hanno diritto al voto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Regionale eletti ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
Sono ammesse le votazioni per acclamazione.
Per acclamazione si intende che non sussistano voti contrari.
Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora per la nomina del Presidente nessuno dei candidati, abbia raggiunto la maggioranza si procederà ad altra votazione.
In caso di ulteriore parità si riterrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Art. 34- CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI

Le assemblee per la nomina delle cariche istituzionali regionali e per la nomina dei consiglieri nazionali devono essere tenute entro il 28 febbraio dell'anno in cui è prevista la convocazione del Congresso Ordinario.

Art. 34/1 - GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione nell'ambito regionale. Propone al Consiglio Regionale la nomina del:

- a) Direttore Responsabile della Rivista,
- b) Direttore del Centro Studi regionale,
- e) Coordinatore dei rapporti con le altre Associazioni di amministratori, con le Associazioni della proprietà, con i Sindacati degli inquilini e con le rappresentanze dei Consumatori.
- d) Coordinatore del Gruppo Giovani.
- e) Responsabile della Struttura esterna per lo sviluppo delle attività economiche della Sede Regionale.

E' composta da:

- a) Presidente, che la presiede
- b) Vice Presidente
- e) Segretario
- d) Tesoriere e) Componenti la Giunta eletti dal Consiglio Regionale in ragione di uno ogni quattrocento Associati.

Il Presidente, ha la facoltà di invitare alle riunioni di giunta senza diritto di voto:

- a) Direttore Responsabile della Rivista
- b) Direttore del Centro Studi Regionale
- e) Coordinatore dei rapporti con le altre Associazioni
- d) Presidente dei Revisori dei Conti
- e) Coordinatore Regionale del Gruppo Giovani
- f) Responsabile della Struttura esterna per lo sviluppo delle attività economiche della Sede Regionale.

Le delibere della Giunta sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio del suo mandato il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti della Giunta stessa che ad ogni riunione dovranno relazionare sul loro operato.

Art. 34/2 - CENTRO STUDI REGIONALE

Il Centro Studi Regionale, nel perseguire gli indirizzi politici nazionali, assiste il Presidente, la Giunta, il Consiglio Regionale e il Direttore Responsabile della Rivista che sono legittimati a richiederne pareri e a curare la diffusione dei suoi elaborati.



Fornisce ai Presidenti Provinciali e Intercomunali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.

Coordina le attività scientifiche a livello locale.

Il Centro Studi regionale non ha autonomia economica e le spese ad esso necessarie nonché gli eventuali compensi per i suoi Componenti vengono erogati direttamente dal Tesoriere Regionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore e approvato trimestralmente dalla Giunta Regionale con relativa relazione sulle attività da realizzare.

Il direttore del centro studi regionale è membro di diritto del CSN.

La Rivista Regionale ed il sito Internet Regionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.

I Componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi devono avere una esperienza didattica nell'insegnamento della materia condominiale da almeno dieci anni o vantare pubblicazioni o espletare attività professionali o accademiche nel campo scientifico corLdominiale.

Art. 34/3 - RIVISTA REGIONALE

Il Direttore Responsabile, entro 30 giorni dalla sua nomina., deve comunicare alla Giunta Regionale i nominativi dei Componenti il Comitato di Redazione della Rivista

Art. 34/4 - GRUPPO GIOVANI REGIONALE

Il Rappresentante regionale del Gruppo Giovani coordina le attività dei giovani dell'associazione Regionale e riunisce almeno tre volte all'anno i rispettivi rappresentanti provinciali.

Art. 35- CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

L'elezione dei Consiglieri Nazionali avviene sulla base del numero degli Associati della Regione: uno ogni 1250 frazioni superiori a 75.

Qualora il risultato della votazione porti ad un ex equo si procederà ad una seconda votazione.

Nel caso permanga la parità nelle preferenze si provvederà al sorteggio.

Si indica a titolo di esempio quanto riportato nella tabella seguente:

Regione con 76 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere

Regione con 125 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere

Regione con 200 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere

Regione con 201 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere + 1 Consigliere per resto > di 75

Regione con 250 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri

Regione con 325 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri

Regione con 326 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri + 1 Consigliere per resto > di 75:

Art. 36- PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale.

Trasmette ai Presidenti Provinciali e Intercomunali o direttamente agli Associati della Regione, tramite il Segretario, le informazioni utili per l'attività professionale degli Associati stessi.

Al termine del mandato verifica che le Sedi provinciali ed Intercomunali abbiano indetto le assemblee per il rinnovo delle cariche e, appena possibile, convoca i nuovi componenti del Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale ha il compito di verificare i resti, su base regionale, al fini dell'attribuzione alle singole Provinciali od Intercomunali dei delegati congressuali, in aggiunta a quelli già eletti dalle singole Assemblee.

Può richiedere al Presidente Nazionale la sospensione di un associato per gravi motivi informando il presidente provinciale territorialmente competente.

Il Vice presidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di impossibilità dello stesso.

Art. 37- SEGRETARIO REGIONALE

Attua le direttive del Presidente Regionale, cura l'organizzazione della Associazione in campo Regionale.

Trasmette, a tutti i Consiglieri Regionali, il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo con relative Relazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, conti con almeno venti giorni di preavviso dalla data del Consiglio Regionale, per la loro approvazione.



Redige il verbale delle assemblee di Giunta e di Consiglio Regionale annotando specificatamente le votazioni avvenute.

Acquisisce dalle Sedi provinciali e Intercomunali le iniziative culturali e scientifiche intraprese dalle stesse. Raccoglie gli studi e gli elaborati, presso la Sede Regionale e li rende conoscibili a tutti gli Associati della Regione, tramite la Rivista od il sito Internet.

Nel caso di dimissioni del presidente regionale rimane in carica sino alla sua eventuale sostituzione da parte del nuovo presidente regionale.

Art. 38-TESORIERE REGIONALE

Deve inviare ai Componenti della Giunta e ai Consiglieri Regionali, almeno trimestralmente, la situazione finanziaria dell'Associazione, con la disponibilità dei singoli capitoli di spesa e detratte le somme già impegnate.

Entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno deve trasmettere alle Sedi Provinciali ed Intercomunali il numero delle quote ricevute ed i nominativi dei soci che risultano morosi.

Art. 39-COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Presidente Regionale, convoca il Collegio regionale dei Probi Viri, entro trenta giorni dalla nomina dei suoi membri, per la elezione del suo Presidente.

Tutte le successive convocazioni saranno a cura del Presidente del Collegio.

Quando questi non vi provveda nel termine di giorni trenta dalla data di ricezione della denuncia, o dall'invio degli atti da parte della Commissione di Conciliazione e di Disciplina provinciale, verrà convocato dal Presidente Regionale.

La convocazione può avvenire anche a mezzo fax, e-mail, ecc., con preavviso di giorni dieci.

Art. 40- COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate.

Deve essere redatto verbale delle sue riunioni, da inviarsi alla Giunta con allegata apposita relazione nella quale deve essere valutata la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l'effettivo impiego delle risorse economiche.

Il Presidente del Collegio può richiedere informazioni scritte al Segretario e al Tesoriere.

La relazione dei Revisori dei Conti deve essere allegata all'avviso di convocazione della riunione del Consiglio regionale, convocata per l'approvazione del consuntivo.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 41 - SEDI PROVINCIALI ED INTERCOMUNALI

Qualora gli amministratori iscritti all'Associazione di una Provincia costituita, regrediscano e diventino meno di cinque, le rappresentanze decadono automaticamente ed i singoli associati sceglieranno la provinciale limitrofa, alla quale aggregarsi.

La Sede Provinciale potrà essere ricostituita non appena il numero degli associati raggiungerà nuovamente il numero di cinque.

Art. 42- ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE- CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE E VOTAZIONE.

Il Segretario all'inizio di ogni Assemblea deve verificare che i presenti siano in regola con i contributi associativi, per stabilire il quorum previsto per la costituzione dell'assemblea.

L'Assemblea provinciale deve essere convocata per raccomandata, fax o e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata e l'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti in discussione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto.

Le votazioni sono valide se assunte con la maggioranza degli intervenuti.



In caso di votazione in parità, prevale il voto del Presidente.
Qualora l'elezione riguardi la nomina del Presidente si procederà ad ulteriore votazione.
In caso di ulteriore parità si riterrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Art. 43- ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI

Il rinnovo delle cariche provinciali istituzionali, i delegati al Congresso Nazionale e i candidati a ricoprire la carica di Consigliere nazionale, devono essere eletti almeno entro il 31 gennaio dell'anno in cui è prevista la convocazione del Congresso Nazionale.

La lista dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale da proporre al Consiglio regionale dovrà essere formata da un componente ogni 100 associati con il minimo di uno.

Premesso che i delegati al Congresso Nazionale vengano eletti in ragione di uno ogni 50 associati o persone superiore a 20 si indica a titolo di esempio:

Provincia con 21 associati ha diritto a 1 delegato Provincia con 50 associati ha diritto a 1 delegato Provincia con 70 associati ha diritto a 1 delegato

Provincia con 71 associati ha diritto a 1 delegato + 1 delegato per resto > a 20 Provincia con 100 associati ha diritto a 2 delegati

Provincia con 120 associati ha diritto a 2 delegati

Provincia con 121 associati ha diritto a 2 delegati + 1 delegato per resto > a 20

Qualora entro tale lasso di tempo i nominativi degli eletti non pervengano alla Segreteria Regionale, l'Assemblea provinciale, per tali nomine, viene convocata direttamente dal Presidente Regionale o da suo delegato, entro e non oltre il 28 Febbraio.

Art. 44 - CONSIGLIO PROVINCIALE

Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza degli aventi diritto.

Le delibere devono essere assunte con almeno la maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 44/1 - GIUNTA PROVINCIALE.

La Giunta Provinciale rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione nell'ambito provinciale. Propone al Consiglio provinciale la nomina del:

- a) Direttore Responsabile della Rivista,
- b) Direttore del Centro Studi Provinciale,
- c) Coordinatore dei rapporti con le altre associazioni di amministratori, con le associazioni della proprietà, con i Sindacati degli inquilini e con le rappresentanze dei Consumatori.
- d) Coordinatore del Gruppo Giovani

E' composta da:

- a) Presidente, che la presiede
- b) Vice Presidente
- c) Segretario
- d) Tesoriere
- e) Membri di Giunta eletti dal Consiglio provinciale in ragione di uno ogni duecento associati.

Le delibere della Giunta sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente provinciale.

Art. 44/2 - CENTRO STUDI PROVINCIALE.

IL Centro Studi Provinciale nel perseguire le direttive politiche nazionali e regionali collabora con il presidente ed il consiglio provinciale che sono legittimati a richiederne pareri ed curare la diffusione dei suoi elaborati.

Il Direttore del Centro Studi provinciale fa parte di diritto del CSR e può far parte del CSN ed è responsabile dei contenuti scientifici dei corsi di formazione e di aggiornamento

Nomina i componenti le Commissioni di esame ed il loro Presidente.

Deve dare comunicazione, della data degli esami, al Presidente Regionale che ha facoltà di assistere alle relative sessioni o di inviargli un suo delegato.



Art. 45- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

Può richiedere al Presidente Nazionale la sospensione di un associato per gravi motivi.

Art. 46- SEGRETARIO PROVINCIALE

Attua le direttive del presidente provinciale , cura l'organizzazione dell'associazione in campo provinciale. Trasmette a tutti gli associati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con relative relazioni del collegio provinciale dei revisori dei conti con almeno venti giorni di preavviso dalla data dell'assemblea provinciale per la loro approvazione.

Nel caso di dimissioni del presidente provinciale rimane in carica sino alla sua eventuale sostituzione da parte del nuovo presidente regionale.

Redige il verbale delle assemblee di giunta e di consiglio e di assemblea provinciali annotando specificatamente le votazioni avvenute.

Raccoglie gli studi e gli elaborati del CSP e li rende conoscibili a tutti gli associati.

Art. 47 - TESORIERE PROVINCIALE

Si rimanda allo Statuto

Art. 48- COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

veve riunirsi almeno due volte l'anno e spetta ad esso controllare la regolare gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate. Deve redigere apposito verbale, da sottoporre al Consiglio, prima della presentazione all'Assemblea provinciale per la relativa approvazione.

Nella sua relazione valuta la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l'effettivo impiego delle risorse economiche dell'associazione.

Può richiedere informazioni scritte al Segretario ed al Tesoriere.

La relazione del Collegio deve essere allegata all'avviso di convocazione della riunione del Consiglio provinciale per l'approvazione del consuntivo.

Art. 49- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E DISCIPLINA

La Commissione di conciliazione e disciplina , eletta dal Consiglio provinciale , è composta da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di rinnovo anticipato degli organi statutari provinciali, il Consiglio provvede contestualmente anche all'elezione dei nuovi membri della Commissione.

Funge da Presidente il componente che ha ottenuto più preferenze ed a parità di voti il più anziano per età. La Commissione viene convocata dal Segretario Provinciale su richiesta del Presidente della Commissione o dal Presidente provinciale.

L'avviso di convocazione può essere inviato con raccomandata ,via fax o e-mail ecc. con preavviso di giorni dieci.

Nel caso in cui la Commissione, ultimata la fase istruttoria e dopo aver sentito le parti, non riesce a raggiungere un bonario componimento tra i soci, invia gli atti al competente Collegio regionale dei Provvisori.

Art. 50- GRUPPO GIOVANI

Il Gruppo Giovani non è un organo istituzionale, svolge la propria attività per aree tematiche e professionali a supporto dell'attività associativa provinciale, regionale e nazionale.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 51 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Si rimanda allo statuto.

Art. 52 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Si rimanda allo statuto.



Art. 53 - FONDO COMUNE

Si rimanda allo Statuto.

Art. 54-NORME DEONTOLOGICHE

Il mancato rispetto da parte di un associato delle norme previste dall'apposito Regolamento, che venga segnalato da altro socio e/o dal Presidente Provinciale, comporta l'attivazione di un procedimento della Commissione di Conciliazione e di Disciplina.

Contro le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 55 - TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti provinciali hanno l'obbligo di attivarsi, per la restituzione dei timbri e degli attestati d'iscrizione, di coloro che, pur continuando l'attività di amministratore condominiale, vengono espulsi o si dimettono dall'associazione.